



Verona 30/10/2017

Cari Componenti l'Assemblea,

rientrato dal Congresso AIGA di Foggia, ritengo doveroso ragguagliarvi sulle ragioni che hanno indotto l'Ufficio di Coordinamento a stendere e diramare il comunicato stampa del 26 ottobre sul ddl equo compenso.

Ritengo indispensabile fare alcune considerazioni, prettamente tecniche, sul provvedimento licenziato dalla Commissione Giustizia della Camera.

In primis devo osservare che non sono giustificati i paventati **timori di incompatibilità della normativa sull'equo compenso con la normativa europea** in tema di libera concorrenza. In particolare l'articolo 101 TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), come noto, stabilisce che sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno come ad esempio quelli consistenti nell'applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza. Ma, a tale riguardo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza relativa alle cause riunite C-532/15 e C-538/15 depositata in data 8 dicembre 2016, su rinvio pregiudiziale della Corte distrettuale di Saragozza (Spagna), ha stabilito la conformità al diritto UE, della determinazione di tariffe fissate per legge per i servizi prestati da procuratori legali senza possibilità di negoziazione tra le parti, stabilendo infine che le tariffe fisse non vanno ad inficiare la libera concorrenza. La sentenza della Corte di Giustizia UE ha infatti affermato la legittimità in ambito europeo dei minimi tariffari inderogabili precisando che: "L'articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che assoggetta gli onorari dei procuratori legali a una tariffa che può essere aumentata o diminuita solamente del 12%, e della quale i giudici nazionali si limitano a verificare la rigorosa applicazione, senza essere in grado, in circostanze eccezionali, di derogare ai limiti fissati da tale tariffa."

La proposta sarebbe, pertanto, pienamente compatibile con le disposizioni comunitarie anche se avesse incluso i consumatori o utenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo (anzi tutelando indirettamente la qualità della prestazione, altrimenti svilita dal basso costo, si risolve in un loro vantaggio!). Al riguardo non deve sfuggirci che l'art. 4 del DM 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) prevede la possibilità per il giudice di discostarsi dai parametri ministeriali (essendosi precisato in quella disposizione che i "parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento" secondo i criteri fissati nel citato articolo). In questo modo nessun minimo tariffario viene ripristinato, in quanto il giudice può sempre discostarsi dagli stessi seppur con adeguata motivazione (tiene, infatti, conto nella liquidazione delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali,

e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti).

Val la pena di ricordare sul tema, che il **diritto tedesco** prevede un sistema di tariffe obbligatorie ma riconosce ampia autonomia alle parti contraenti nella determinazione del compenso dell'avvocato. Ai sensi del § 49b della legge forense tedesca gli accordi sul compenso non possono prevedere corrispettivi inferiori alle tariffe legali, mentre è sempre e pacificamente consentito pattuire compensi superiori alle soglie legali. A norma del § 49b della BRAO, dunque, è invalido l'accordo fra le parti che preveda un compenso irrisorio per l'attività svolta dagli avvocati e del tutto incongruente con la valutazione di quella medesima attività compiuta dal legislatore per il tramite delle tariffe. La disposizione menzionata viene giustificata anche alla luce dei principi di effettiva equivalenza e proporzionalità fra le prestazioni dedotte in contratto. Al divieto di pattuire compensi irrisori, comunque, può derogarsi in ragione delle particolari qualità del cliente ex § 49b, comma 1, oppure quando la pattuizione di un compenso inferiore alle tariffe legali sia espressamente consentita dalla legge (Rechtsvergütungsgesetz).

Lo scorso anno anche un'ordinanza della **Corte di Cassazione** in materia di parametri per la liquidazione dei compensi previsti per gli avvocati (n. 24492/2016) ha riaperto il dibattito sulla necessità di prevedere delle tariffe obbligatorie per i liberi professionisti ordinistici. L'ordinanza ha ribadito il principio secondo cui il compenso economico al di sotto dei minimi tariffari presuppone sempre di rispettare il decoro della professione, tenendo anche conto dell'importanza della causa e dell'utilità dell'opera prestata, e pone come unico limite, l'obbligo di adeguata motivazione da parte del giudice.

Sull'**inclusione degli enti pubblici** tra coloro che potrebbero essere soggetti alla normativa sul rispetto dell'equo compenso verso il professionista mi sembra non sussista alcun paventato problema di finanza pubblica, in quanto -come noto- l'Avvocatura dello Stato è, di regola, deputata alla tutela e alla rappresentanza dello Stato e delle pubbliche amministrazioni italiane nelle controversie legali; alla luce di questa osservazione mi sembra di poter affermare che l'equo compenso non è destinato potenzialmente ad incidere sulla spesa pubblica.

Fatte queste due premesse, osservo come la **scelta del Governo e condivisa dalla Commissione Giustizia della Camera** è stata quella di estendere e richiamare la disciplina civilistica in punto di vessatorietà e sulla tutela del consumatore.

E' a tutti noto, nella pratica, il modesto valore protettivo della previsione di vessatorietà per il contraente cd. debole e, nello stesso tempo, la modesta efficacia dissuasiva per il contraente cd. forte. Andava semmai stabilito, se si voleva dare piena attuazione al principio del rispetto dell'equo compenso, che le clausole fossero nulle **senza possibilità di patto contrario** (come era previsto nell'originario ddl Berretta).

Non incide più di tanto la novità introdotta con l'**emendamento proposto dall'on. Chiarelli** ed approvato dalla Commissione Giustizia, tendente ad affermare che non costituisce **prova della specifica trattativa e approvazione** la sola dichiarazione contenuta nella convenzione che attesti genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative, senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte. Una simile previsione, identica a quella prevista nel codice del consumo a tutela del consumatore, non ritengo possa offrire in concreto adeguata tutela, né assicura un concreto effetto deterrente dalle attuali cattive prassi, perché altro è prevederla in contratti "tipo" con una molteplicità di consumatori, altro è considerarne gli effetti rispetto ad un ristretto numero di fiduciari di imprese bancarie e assicurative. E' molto probabile che tale previsione sia aggirabile menzionando, ad esempio, una trattativa svoltasi tra un funzionario di impresa bancaria o assicurativa ed il singolo fiduciario avvocato (o, più semplicemente, tramite la dichiarazione che la convenzione non è stata unilateralmente predisposta ma concordata).

Non è, poi, condivisibile che la **nullità assoluta**, anche in ipotesi di trattativa ed esplicita approvazione, sia **limitata alle lettere a) e c) dell'art. 2** e non anche – per esempio e quantomeno – alle lettere d), e) e g) (obbligo di anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato, rinuncia al rimborso delle spese e attribuzione al cliente dei maggiori compensi eventualmente liquidati dal giudice).

E' stato, da ultimo, approvato un emendamento a firma dell'on. Chiarelli che introduce un **termine decadenziale all'azione** (apparentemente lungo di due anni, ma in realtà inferiore alla durata media di un qualsiasi giudizio...); questo termine stride, anche giuridicamente, con l'imprescrittibilità tipica dell'azione di nullità e finisce nel concreto per rendere ancora più labile l'effetto dissuasivo dal pattuire compensi e clausole inique.

Manca, infine, una **disposizione transitoria**, con la conseguenza che la disciplina non troverebbe applicazione nell'immediato.

Considerazioni tutte che hanno indotto l'ufficio di Coordinamento nel ritenere che si tratti di una normativa che, **dopo aver affermato un corretto principio finisce per darne una limitatissima attuazione**; un inequivocabile segno che si è voluto *"cambiare tutto, perché nulla cambi"*! La lodevole affermazione di principio rimane, infatti, svilita dalla sua ampia derogabilità, e credo di non essere pessimista, se ritengo che in questo modo siano resteranno lettera morta le finalità con cui il Ministro aveva presentato questo ddl sull'equo compenso (*"un provvedimento soprattutto per le giovani generazioni di professionisti, ... assistiamo a un progressivo impoverimento e a odiose forme di caporalato intellettuale"*).

Ricordo, infine, a tutti che OCF era vincolato da uno specifico **deliberato assembleare congressuale** e auspicava tutt'altro, come si è cercato di ben evidenziare nell'audizione avanti la Commissione Giustizia della Camera; come al solito ... sono stati presentati condivisibili emendamenti al ddl governativo da parlamentari della stessa maggioranza di Governo; emendamenti che riportavano il testo al ddl originario, a firma dell'on. Berretta) poi ritirati dallo stesso proponente prima della discussione e della votazione in Commissione!

Antonio F. Rosa

